



# COMUNE DI CORBARA

Provincia di SALERNO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 29 MAGGIO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **10:03** nel "Complesso sportivo integrato al benessere fisico e destinato ad uso civico, scolastico e di aggregazione sociale" del Comune di Corbara - giusta Conferenza dei Capi gruppo (Verbale Prot. n. 1784 del 08.05.2020) - a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 21/05/2020, prot. n.1954, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Pietro Pentangelo, Sindaco

Consiglieri assegnati n.10 – In carica n.10 – Presenti n.11 compreso il Sindaco all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.	
PENTANGELO PIETRO	x		Sindaco
CASO ANTONIO	x		Consigliere
CIPRIANO FERNANDO	x		Consigliere
PADOVANO SANDRO	x		Consigliere
COPPOLA ATTILIO	x		Consigliere
TRAMPARULO MONICA	x		Consigliere
MILIONE MATTEO	x		Consigliere
GIORDANO GIUSEPPINA	x		Consigliere
PENTANGELO GIOVANNI	x		Consigliere
PETTI JASMIN PALMINA	x		Consigliere
SERRAPICA MARIO	x		Consigliere

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ornella Nasta.

### IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per l'applicazione della TARI;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**ATTESO** che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti e tariffe, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2014, e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberati CC n. 13 del 29/05/2020;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con il quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

**VISTA** la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza 01 gennaio 2020;

**VISTO** che sono ancora in corso approfondimenti sulle modalità di applicazione del nuovo metodo tariffario;

**RITENUTO**, in attesa dei chiarimenti relativi alle problematiche inerenti l'applicazione del nuovo metodo tariffario stabilito da ARERA, di avvalersi della possibilità prevista di posticipare l'approvazione del piano finanziario e applicare, per l'effetto, le tariffe tari del 2019 anche per l'anno 2020;

#### **TENUTO CONTO**

- che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
- che il comma 5 del richiamato articolo 107 prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

**PRESO ATTO** della modifica al DL fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019), che dispone che, per il 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciata dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la seguente:

*"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'art 1, comma 169 della Legge n 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*

**CONSIDERATO** che:

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

il presupposto essenziale e imprescindibile per la determinazione delle tariffe del tributo (TARI) è individuato dalla normativa nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio rifiuti, già previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e confermato dal comma 683 della citata legge n. 147/2014, ai sensi del quale "Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale..."

## **RILEVATO**

- che l'art. 3 del richiamato DPR n. 158/1999, prevede che la tariffa sia composta da una quota (**fissa**), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota (**variabile**), rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- che le utenze domestiche, costituite soltanto dalle abitazioni familiari, sono distinte in categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche (attività produttive in genere), differenziate in relazione all'attività svolta;
- che l'applicazione della TARI sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all'abitazione di residenza principale con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla metratura dell'abitazione, mentre per le residenze secondarie o abitazioni a disposizione, viene calcolata in base alla superficie ed alla occupazione convenzionale da parte di due occupanti;
- che l'applicazione della TARI per le utenze non domestiche è determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibile alle utenze non domestiche e la loro superficie totale occupata, opportunamente corretto con il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti, connesso alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa;
- che l'art. 20 del Regolamento TARI prevede alcune agevolazioni per determinate categorie;

## **RITENUTO**

relativamente all'anno 2020, di poter applicare le agevolazioni e riduzioni di cui al già in vigore dal 2019 e prevedere una nuova riduzione in attuazione del Regolamento sul Compostaggio domestico approvato con Delibera di C.C. n 6 del 08/04/2015 così come di seguito indicato:

- a) **utenze non domestiche**: riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall'inizio dell'attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di attività

precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;

b) **utenze domestiche:**

- riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di diversa abilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE sia non superiore ad € 12.000,00;
- riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per
  - ✓ unità domestiche con superficie non superiore amq. 60 con unico occupante ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
  - ✓ unità domestiche con superficie non superiore amq. 90, con nucleo familiare composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
  - ✓ unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.

Per le su indicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2020 al protocollo generale dell'Ente.

- riduzione del 10% del dovuto per i nuclei familiari iscritti nell'albo comunale dei compostatori così come previsto art. 12 del Regolamento sul Compostaggio domestico approvato con Delibera di C.C. n 6 del 08/04/2015;

**RITENUTO INOLTRE**

di dovere approvare ulteriori riduzioni considerata la grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19;

considerato che, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività dovuta al diffondersi del virus Covid 19, con la delibera del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020), il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che il successivo provvedimento (DPCM 11 marzo 2020), ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 quali ipermercati supermercati, commercio al dettaglio di alimenti vari, commercio al dettaglio di attrezzature per la telecomunicazione, commercio di carburante, materiale termo idraulico di illuminazione e di articoli igienico sanitario, articoli medicali, igiene della persona e commercio via internet

televisione e distributori automatici. La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola (Lavanderia e lavanderie industriali e Servizi di pompe funebri e attività connesse);

che con il DPCM 22 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21 aprile 2020 recante "Ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza covid-19 - Atto di indirizzo" con la quale si dà mandato, tra l'altro, adottare misure mirate al taglio del prelievo tributario;

Richiamata, altresì, la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19" con la quale sono stati individuati i criteri con i quali supportare le imprese che hanno subito la chiusura dell'attività per effetto dei provvedimenti emessi dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

Evidenziato che la richiamata delibera ritiene, in ragione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale, di dover prevedere l'introduzione di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tenere conto del principio "*chi inquina paga*", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili;

Ritenuto, pertanto, in conseguenza dello specifico disagio subito dalle utenze non domestiche selettivamente individuate tra quelle oggetto dei provvedimenti di chiusura indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle Tabelle 1° e 1b dell'Allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020, ridefinire, ai fini del calcolo della quota variabile, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti sulla base dei giorni effettivi di chiusura;

Tenuto conto delle risorse di bilancio rese disponibili, stanziare in apposito fondo al fine di non gravare sulle altre utenze il beneficio concesso a quelle in difficoltà, per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a-1b e tabella 2 dell'Allegato 1) enunciate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020 si dispone una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 20% che rappresenta in maniera forfettaria la percentuale di giorni totali rispetto all'intero anno solare di chiusura/sospensione delle attività.

Tenuto conto, infine, di concedere il beneficio di cui al punto precedente alle sole attività che sono in regola con i pagamenti pregressi e non hanno pendenze verso il Comune di Corbara relative alla TARI degli anni precedenti;

### **TENUTO CONTO**

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale;

### **VISTO**

che l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

### **CONSIDERATO**

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

### **VISTO**

- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020;

### **ACQUISITI**

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per farne parte integrante;

**UDITI** gli interventi oggetto della precedente Deliberazione;

Indi, il Sindaco invita l'adunanza a procedere alla votazione.

**Pertanto, con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:**

**PRESENTI E VOTANTI:** 11 (Pentangelo P., Caso, Cipriano, Coppola, Giordano, Milione, Padovano, Tramparulo, Pentangelo G., Petti, Serrapica)

**ASSENTI:** 0

**VOTI FAVOREVOLI:** 10 (Pentangelo P., Caso, Cipriano, Giordano, Milione, Tramparulo, Petti, Serrapica);

**VOTI CONTRARI:** 1 (Pentangelo G.);

**ASTENUTI:** 0

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

**DI APPROVARE** in virtù di quanto indicato nelle premesse, il regime Tari 2020 in via provvisoria, nel rispetto della normativa oggi vigente, e di procedere entro il 31 dicembre 2020 all'adozione del nuovo Piano Finanziario aggiornato con le direttive introdotte dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**DI APPROVARE** l'applicazione delle tariffe tari anno 2019 anche per l'anno 2020;

**DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI anno 2020", come risultanti da prospetto allegato (ALL. 1);

**DI CONFERMARE** per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:

- a) **utenze non domestiche**: riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall'inizio dell'attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di attività precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;
- b) **utenze domestiche**:



- riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di diversa abilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE sia non superiore ad € 12.000,00;
- riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per
  - ✓ unità domestiche con superficie non superiore amq. 60 con unico occupante ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
  - ✓ unità domestiche con superficie non superiore amq. 90, con nucleo familiare composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
  - ✓ unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.
 Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2019 al protocollo generale dell'Ente.
- riduzione del 10% del dovuto per i nuclei familiari iscritti nell'albo comunale dei compostatori così come previsto art. 12 del Regolamento sul Compostaggio domestico approvato con Delibera di C.C. n 6 del 08/04/2015;

**DI APPROVARE** per l'anno 2020 le seguenti ulteriori agevolazioni e/o riduzioni da applicare alle attività non domestiche per il periodo di emergenza COVID-19:

- Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a-1b e tabella 2 dell'Allegato 1) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), e che siano in regola con i pagamenti pregressi e non abbiano pendenze verso il Comune di Corbara relative alla TARI degli anni precedenti, per l'anno 2020 si dispone una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 20% che rappresenta in maniera forfettaria la percentuale di giorni totali rispetto all'intero anno solare di chiusura/sospensione delle attività.

**DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

**DI STABILIRE**, inoltre, al fine di adottare una tempistica di pagamento più agevole rivolta a tutti i contribuenti, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 sia effettuato in n. 4 rate, così come di seguito indicato:

- 1^ rata 31/07/2020 pari al 25% del dovuto per l'intero anno;
- 2^ rata 30/09/2020 pari al 25% del dovuto per l'intero anno;
- 3^ rata 31/10/2020 pari al 25% del dovuto per l'intero anno;
- 4^ rata 30/11/2020 pari al 25% del dovuto per l'intero anno;

che le variazioni che interverranno in corso d'anno e non approvate nell'elenco principale saranno rimosse in tre rate, con le percentuali sopra indicate, con scadenza entro il 30 del primo, secondo e terzo mese

successivo alla data di emissione del documento di calcolo elaborato dall'Ufficio;  
che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, che il contribuente riceverà precompilato in una nota di calcolo del dovuto;

**DI PROCEDERE**, anche per l'anno 2020, a riscuotere in proprio senza supporto esterno la TARI;

**DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

## ALLEGATO 1

Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2019 in vigore anche per l'anno 2020

Categoria		sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
Uso domestico	1	Un componente	Domestico	0,491275	89,081806
	2	Due componenti	Domestico	0,576429	207,857548
	3	Tre componenti	Domestico	0,655033	267,245419
	4	Quattro componenti	Domestico	0,707436	326,63329
	5	Cinque componenti	Domestico	0,727087	430,562064
	6	Sei o piu' componenti	Domestico	0,720537	504,796902
Uso non domestico	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	Non domestico	0,692449	2,567815
	2	Campeggi, distributori carburanti	Non domestico	0,985409	3,668307
	3	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
	4	Esposizioni, autosaloni	Non domestico	0,692449	2,567815
	5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	1,34495	7,697803
	6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	1,131888	4,238306
	7	Case di cura e riposo	Non domestico	0,692449	2,567815
	8	Uffici, agenzie, studi professionali	Non domestico	1,398215	5,225927
	9	Banche ed istituti di credito	Non domestico	0,838929	4,040782
	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	Non domestico	1,544695	5,762065
	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Non domestico	2,024083	7,528496
	12	Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idra	Non domestico	1,411531	5,271076
	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Non domestico	1,930869	7,195527
	14	Attivita' industriali con capannoni di produzione	Non domestico	0,545969	5,519392
	15	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	1,265052	4,706721
	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Non domestico	7,377252	19,250151
	17	Bar, cafe', pasticceria	Non domestico	5,832556	15,209369
	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	Non domestico	1,59796	6,77226
	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	1,59796	6,77226
	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Non domestico	5,326535	11,287101
	21	Discoteche, night club	Non domestico	5,832556	15,209369



**VERBALE**  
**N. 11 DEL 25-05-2020**

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2020

Il Revisore,

**Visto**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per l'applicazione della TARI;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448;
- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2014, e successive modifiche ed integrazioni approvate con Delibera di CC n. 13 del 29/05/2020;

*R*

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con il quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

**VISTA** la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza 01 gennaio 2020;

**VISTO** che sono ancora in corso approfondimenti sulle modalità di applicazione del nuovo metodo tariffario;

**RITENUTO**, in attesa dei chiarimenti relativi alle problematiche inerenti l'applicazione del nuovo metodo tariffario stabilito da ARERA, di avvalersi della possibilità prevista di posticipare l'approvazione del piano finanziario e applicare, per l'effetto, le tariffe tari del 2019 anche per l'anno 2020;

#### **CONSIDERATO**

- che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
- che il comma 5 del richiamato articolo 107 prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.
- che il DL fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019), che dispone che, per il 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciata dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- Che il presupposto essenziale e imprescindibile per la determinazione delle tariffe del tributo (TARI) è individuato dalla normativa nel Piano Economico

9

Finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio rifiuti, già previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e confermato dal comma 683 della citata legge n. 147/2014, ai sensi del quale "Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale..."

- che la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21 aprile 2020 recante "Ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza covid-19 - Atto di indirizzo" con la quale si dà mandato, tra l'altro, adottare misure mirate al taglio del prelievo tributario;

**ESPRIME**

parere favorevole alla proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione tariffe TARI 2020".

Corbara, 25/05/2020

Il Revisore  
Dott. Ciro Panariello





# COMUNE DI CORBARA

Provincia di SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.TO Dott. Pietro Pentangelo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO Dott.ssa Ornella Nasta


## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Corbara, 09 GIU 2020



**Il Pubblicatore on-line**  
Dott.ssa Ornella Nasta

*[Handwritten signature]*

## ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;

Corbara, 09 GIU 2020



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Ornella Nasta

*[Handwritten signature]*

- Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09 GIU 2020 al 24 GIU 2020.

Corbara, 09 GIU 2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO Dott.ssa Ornella Nasta